

REGOLAMENTO (CEE) N. 1961/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1993

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 966/93 ⁽³⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Francia con una comunicazione in data 8 luglio 1993, ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione un quantitativo di 100 000 t di granturco detenute dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento francese può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 t di granturco da esportare verso qualsiasi paese delle zone I, III b), VIII a), verso Cuba e verso l'Ungheria.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 t di granturco figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino al 30 settembre 1993.

Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere corredate di domande di titolo di esportazione presentate in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁴⁾.

Articolo 4

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1836/82, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 28 luglio 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le successive gare parziali scade ogni mercoledì alle ore 11 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 25 agosto 1993.

4. Le offerte sono presentate all'organismo d'intervento francese.

Articolo 5

L'organismo d'intervento francese comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 98 del 24. 4. 1993, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO I

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Amiens	5 000
Bordeaux	20 000
Clermont-Ferrand	5 000
Dijon	10 000
Lyon	10 000
Nantes	10 000
Orléans	20 000
Poitiers	10 000
Toulouse	10 000

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 100 000 t di granturco detenute dall'organismo d'intervento francese

[Regolamento (CEE) n. 1961/93]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta in ECU/t ⁽¹⁾	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) in ECU/t (per memoria)	Spese commerciali in ECU/t	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

⁽¹⁾ Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1 (all'attenzione dei signori Thibault/Brus):

Telex : AGREC B 22037
 AGREC B 22070 (caratteri greci)

Telefax : — 295 01 32
 — 296 10 97
 — 295 25 15